

J. E. p

IMMEDIATA ESECUTIVA

21 MAR. 2005

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 132 del 18 MAR. 2005

Oggetto: Tar Campania- Trib.Bn- De Iuliis Michele C/ Provincia di Benevento – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilacinque il giorno dieciotto del mese di marzo presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|---------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine <u>NARDONE</u> | - Presidente | _____ |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE Carmine Nardone

LA GIUNTA

Premesso che con ricorsi notificati il 9.2.05 il Sig. De Iuliis Michele agiva in giudizio contro la Provincia di Benevento per l'esecuzione della sentenza Tar Campania n. 1215/04 e 2947/00 nonché per il risarcimento dei danni con atti di citazione dinanzi al Trib. Bn notificati il 9/2/05;

Con determina n. 147 /1/2005 si procedeva alla costituzione nei giudizi pendenti;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;


Rilevato che con parere del 25/2/05 il Collegio dei Revisori dell'Ente comunicava che gli incarichi professionali limitati all'attività di rappresentanza in giudizio e patrocinio dell'Ente non rientrano nei vincoli di cui all'art.1 co.42 L.371/04;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promossi con ricorsi notificati il 9.2.05 dinanzi al Tar Campania da De Iuliis Michele C/ Provincia di Benevento per l'esecuzione della sentenza Tar Campania n.1215/04 e 2947/00 e con atti di citazione Trib. Bn notificati il 9/2/05 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n.147 /1/2005

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.147/1/2005 ed autorizzare la costituzione nel giudizi promossi dinanzi al Tar Campania con ricorsi notificati il 9.2.05 da De Iuliiis Michele c/ Provincia di Benevento per l'esecuzione della sentenza Tar Campania n.1215/04 e 2947/00 e con atti di citazione Trib. Bn notificati il 9/2/05;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 218 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 21 MAR. 2005

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 21 MAR. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 6 APR. 2005
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 6 APR. 2005.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 6 APR. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per	<u>2 copie</u>		
SETTORE	<u>AVVOCATURA (a mano)</u>	il _____	prot. n. <u>ES. 2985</u>
SETTORE	_____	il _____	prot. n. <u>8.6.05</u>
SETTORE	_____	il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti	_____	il _____	prot. n. _____
Nucleo di Valutazione	_____ <u>22/89</u>	il _____	prot. n. _____
	<u>12-5-05</u>		

Coef. Capigruppo

AVVOCATO GIOVANNA FUCCI

Via Angelo Mazzoni n. 19 - 82100 - BENEVENTO

☎ e 📠 0824/357276 - 372285 - 312582 • ✉ giovannafucci@lawyers.it

Benevento

-002947

ON.LE TRIBUNALE DI BENEVENTO

Atto di citazione per il sig. Michele De Juliis, nato a Napoli il 18/4/1924 residente in Roma alla via Indonesia, 104 C.F. DJL MHL 24D18 F8390, rapp.to e difeso giusta mandato a margine del presente atto dall'avv. Andrea Abbamonte e Giovanna Fucci, presso il cui studio elett.te domicilia in Benevento alla via Mazzoni 19

PROVINCIA DI BENEVENTO
9 FEB 2005

*Legato -
Parcheggi
Michele*

PREMESSO

- che l'attore è proprietario di un immobile censito nel Catasto Terreni del Comune di Benevento Rione Libertà, p.lla n.321, mappale n. 46, partita n. 6793.
- che la Prefettura di Benevento, con decreto n. 8331/Div. IV del 25/10/1975 autorizzava l'Amministrazione Provinciale ad accedere negli predetti immobili ai fini della redazione dello stato di consistenza relativamente alla parte di terreno da espropriare, della estensione complessivamente, risultante dagli atti, di mq. 8.870 per destinarle, nel quadro dei programmi di sviluppo del Mezzogiorno, alla realizzazione della strada scorrimento veloce "Tangenziale Ovest di Benevento S.S. 7 (rione Libertà) alle S.S. 88 e 212 in prolungame. della Tangenziale Sud, in conformità del progetto esecutivo approvato, con nota n. 378 del 18/12/1974, dal Consiglio Superiore dei LL.PP. e con determinazione presidenziale n. 44922 del 28/1/1975 della Cassa per il Mezzogiorno.
- Che con successivo decreto n. 312/Div. IV del 24/1/76 la stessa Prefettura di Benevento autorizzava l'Amministrazione

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata Data 10/02/2005
Nr. Prot. 0003050
Oggetto RICORSO MICHELE DE JULIIS
Dest. AVVOCATO/URA Settore: [...]

875
10-2-05

AVVOCATO GIOVANNA FUCCI

Via Angelo Mazzoni n. 19 - 82100 - BENEVENTO

☎ e 📠 0824/357276 - 372285 - 312582 • ✉ giovannafucci@lawyers.it

Provinciale alla occupazione temporanea ed in via d'urgenza dell'immobile di proprietà dell'istante ai fini dell'esecuzione dell'opera de quo.

- Che l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in esecuzione del Decreto Prefettizio n. 312/Div. IV del 24/1/1976, si immetteva nel possesso dei beni il successivo 22/4/1976.
- Che la determinazione della Casmez e il Decreto del Prefetto di Benevento n.312/76 erano impugnati dall'attore innanzi al TAR Campania - Napoli con ricorso del 15/5/1976, avente n.r.g. 1061.
- Che i lavori della Casmez furono in realtà solo in minima parte eseguiti a causa del sopravvenuto fallimento dell'impresa appaltatrice.
- Che il giudizio de quo era accolto dal TAR Campania - Napoli con sentenza n. 1215 depositata in cancelleria in data 2/2/2004 sulla base della seguente motivazione: *"secondo quanto evidenziato dall'amministrazione resistente, tra le parti sarebbe intervenuta una cessione volontaria, risalente al 1979, con pagamento del relativo prezzo nel 1981, per effetto della quale si sarebbe determinato il trasferimento del bene in questione, secondo quanto statuito anche dal giudice ordinario investito della controversia sulla rideterminazione delle indennità; tale circostanza tuttavia non influisce sull'interesse alla pronuncia nel merito dell'impugnativa in esame, che riguarda vicende anteriori alla stipula dell'atto di cessione, non essendo provato in atti che il sopravvenuto accordo negoziale*

AVVOCATO GIOVANNA FUCCI

Via Angelo Mazzoni n. 19 - 82100 - BENEVENTO

☎ e 📠 0824/357276 - 372285 - 312582 • ✉ giovannafucci@lawyers.it

abbia anche una portata di carattere transattivo rispetto alla anteriore illegittima occupazione disposta per il suolo in questione; considerato che: secondo quanto allegato dal ricorrente, il piano regolatore vigente all'epoca dell'emanazione degli atti impugnati prevedeva la destinazione agricola in perimetro urbano del suolo occupato per la realizzazione dell'opera pubblica; non risulta invece il seguito dell'iter di formazione della variante al p.r.g., approvata con delibera del Consiglio comunale di Benevento n. 327 del 30/10/1974, richiamata dall'amministrazione provinciale resistente, tant'è che il certificato storico di destinazione urbanistica, prodotto dal ricorrente, evidenzia che solo nel 1985 è sopravvenuta una variante all'originario p.r.g. approvato con D.P.G.R. n. 60 del 22/1/1975 (variante recante peraltro la inclusione in zona E2 come aree private di rispetto stradale); il decreto prefettizio n. 8331 del 25/10/1975, recante l'autorizzazione per la redazione dello stato di consistenza, sebbene disponga la notifica dell'avviso almeno tre giorni prima dell'inizio delle operazioni, risulta notificato all'interessato solo in data 25/11/1975 e cioè il giorno precedente all'accesso nei fondi, effettuato in data 26/11/1976, come da relativo verbale di constatazione; il difetto di contraddittorio nella redazione dello stato di consistenza comporta l'illegittimità degli atti consequenziali".

- Che la detta sentenza passava in giudicato in data 1/6/2004 ai sensi dell'art.23, della L.n.1034/1971, così come modificato dall'art.4 della L.n.205/2000.

AVVOCATO GIOVANNA FUCCI

Via Angelo Mazzoni n. 19 - 82100 - BENEVENTO

☎ e 📠 0824/357276 - 372285 - 312582 • ✉ giovannafucci@lawyers.it

- Che il successivo 19/7/2004 il ricorrente notificava all'Amministrazione Provinciale di Benevento atto di invito e diffida affinché quest'ultima desse *"esecuzione alla sentenza del TAR Campania Napoli, V sezione, n.1215 del 2/2/2004 e, per l'effetto, in considerazione dell'avvenuta irreversibile trasformazione delle aree apprese in forza dei provvedimenti annullati dal G.A. meglio specificati in premessa, provvedere: al risarcimento dei danni subiti dai fondi di proprietà dell'istante in conseguenza dell'illegittima occupazione e dell'accessione invertita delle aree illegittimamente occupate, oltre interessi e rivalutazione monetaria da di del dovuto fino all'effettivo soddisfo"*.
- Che tale diffida, tuttavia, non riceveva alcun sostanziale riscontro da parte dell'Amministrazione Provinciale di Benevento.
- Che per effetto dell'annullamento del Decreto del Prefetto di Benevento n.8331/Div. IV di occupazione delle aree di proprietà dell'attore del 25/10/1975, l'ing. De Juliis ha diritto ad ottenere la restituzione delle aree illegittimamente occupate dall'Amministrazione Provinciale di Benevento e non irreversibilmente trasformate, nonché a vedere ristorato per equivalente il pregiudizio patrimoniale che cagionatogli dalla illegittima procedura ablativa posta in essere dalla P.A. e, segnatamente, al risarcimento dei danni subiti dalla sua proprietà a causa della parziale realizzazione della S.S. 7 (rione Libertà)

AVVOCATO GIOVANNA FUCCI

Via Angelo Mazzoni n. 19 - 82100 - BENEVENTO

☎ e 📠 0824/357276 - 372285 - 312582 • ✉ giovannafucci@lawyers.it

alle S.S. 88 e 212 in prolungamento della Tangenziale Sud di Benevento.

- Che in ordine alla quantificazione del danno in parola, si osserva che il danno per la illegittima occupazione dell'immobile deve essere commisurato in misura percentuale al saggio degli interessi legali via via vigenti dalla data di immissione in possesso fino alla data della irreversibile trasformazione, mentre quello per la irreversibile trasformazione andrà commisurato ad un importo pari al valore di mercato della porzione dell'area occupata alla data di ultimazione dei lavori, (in tal senso si legga la sentenza del TAR Campania - Napoli, V sezione, 26/10/ 2004 n. 15428), maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria (in tal senso, Consiglio di Stato, V sezione, sentenza 18/3/2002 n. 1562);
- Che in ogni caso, ai fini della determinazione del valore delle aree oggetto di causa, si esibisce copia della consulenza tecnica d'ufficio resa nel giudizio tra l'ing. De Juliis e l'Amministrazione Provinciale di Benevento proposto dall'attuale ricorrente innanzi al Tribunale di Benevento ed avente ad oggetto la richiesta del De Juliis di pagamento dell'indennità di occupazione delle aree occupate in forza del decreto di occupazione della Prefettura di Benevento n.8331/1975.
- Che nel citato elaborato peritale si da atto dell'avvenuta occupazione di circa 9.400 mq. della proprietà del ricorrente (a fronte dei 8.870 mq. di cui al citato decreto n.8331/1975), il

AVVOCATO GIOVANNA FUCCI

Via Angelo Mazzoni n. 19 - 82100 - BENEVENTO

☎ e 📧 0824/357276 - 372285 - 312582 • ✉ giovannafucci@lawyers.it

C.T.U., individuava il valore delle aree de quo, all'aprile 1976, di £.12.000/mq. (€6,20/mq.), con la conseguenza che il valore complessivo dell'area occupata era pari a £.112.800.000 (€58.256,34).

Tanto premesso, l'ing. Michele De Juliis, come sopra rapp.to, difeso e dom.to

CITA


L'Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del Presidente p.t. dom.to per la carica presso la sede in Benevento alla Rocca dei Rettori, a comparire innanzi al Tribunale di Benevento, sezione e G.I. da designarsi, all'udienza del 26/4/2005, all'ora di rito e col prosieguo, con l'invito a costituirsi nei modi e termini di rito, e con espressa avvertenza che la mancata costituzione nei venti giorni antecedenti l'udienza indicata comporterà le decadenze di cui all'art. 167, per sentir in contraddittorio, o previa dichiarazione di contumacia, così provvedere:


1. accertare e dichiarare l'illegittima occupazione e la parziale irreversibile trasformazione dei terreni di proprietà dell'ing. De Juliis meglio indicati in premessa;
2. accertare l'ammontare del risarcimento dei danni spettanti all'ing. De Juliis in ragione della illegittima occupazione dei terreni di sua proprietà e della loro parziale irreversibile trasformazione, anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio di cui si chiede l'ammissione;
3. condannare di conseguenza l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento delle somme di cui al capo di cui sub 2. che precedono in favore dell'attore, maggiorate con gli in-

teressi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo;

4. condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento al risarcimento, in favore dell'attore, dei danni subiti in ragione della illegittima occupazione delle aree oggetto di causa, a far data dalla loro occupazione e fino alla loro irreversibile trasformazione, con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
5. Condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento alla restituzione delle aree di proprietà dell'ing De Juliis illegittimamente occupate e non acquisite dalla P.A. per effetto dell'accessione invertita;
6. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite;

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 co. 5 L. 23 dicembre 1999 n. 488, si dichiara che il valore del procedimento è indeterminabile.

Avv. Andrea Abbamonte


Avv. Giovanna Fucci


Relata di Notifica

L'anno 2005 il giorno _____ del mese di febbraio, a richiesta del ricorrente e dell'avv. Andrea Abbamonte n.q. e con il domicilio indicati in epigrafe, io sottoscritto Aiut. Uff. Giud. Addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Benevento ho notificato l'atto che precede, debitamente sottoscritto, mediante consegna di copia conforme al suo originale a:

AVVOCATO GIOVANNA FUCCI

Via Angelo Mazzoni n. 19 - 82100 - BENEVENTO

☎ e 📠 0824/357276 - 372285 - 312582 • ✉ giovannafucci@lawyers.it

1. Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del Presidente p.t. dom.to per la carica presso la sede in Benevento alla Rocca dei Rettori

A MANI DI Sforzo Rosanna
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

[Handwritten signature] 9/2/25 *[Handwritten initials]*

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (B3)

AVVOCATO GIOVANNA FUCCI

Via Angelo Mazzoni n. 19 - 82100 - BENEVENTO

☎ + 39 0824/357076 - 372283 - 32582 • ✉ giovannafucci@lawyera.it

Provincia

-002946

ON.LE TRIBUNALE DI BENEVENTO

Atto di citazione per il sig. Michele De Jullis, nato a Napoli il 18/4/1924 residente in Roma alla via Indonesia, 104 C.F. DJL MHL 24D18 F8390, rapp.to e difeso giusta mandato a margine del presente atti dagli Avv.ti Giovanna Fucci e Renato Magaldi elette dom.to presso lo studio della prima in Benevento alla via Mazzoni 19

PROVINCIA DI BENEVENTO
9 FEB 2005

PREMESSO

- che l'attore è proprietario di vasti appezzamenti di terreno siti nel Comune di Benevento, a margine della centrale via Napoli, individuati catastalmente alla partita 6793, foglio n.93, part.58, nonché foglio n.46 part.321.
- che la Giunta Provinciale di Benevento, con delibera n.1930 del 31/10/96, procedeva nell'ambito operativo FESR 95/99, all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di completamento della Tangenziale Ovest di Benevento.
- Che con successiva delibera della Giunta Provinciale n.3 del 13/1/99 la Provincia di Benevento provvedeva ad: "... Approvare ai fini della dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità ed urgenza il progetto di strada a scorrimento veloce "Tangenziale Ovest di Benevento" - ammesso a finanziamento giusta delibera di G.R. 5187 del 22/7/98, ed in particolare il piano particellare grafico descrittivo di esproprio che forma parte integrante del presente atto - nell'ambito del P.O./FESR 95/99 annualità 97; Dichiarare la pubblica utilità dell'opera in questione a far data dall'avvenuta esecutività del presente at-

Luigi Fabronio
Mirani

Provincia di Benevento
A.O. Prof. Generale
Reg. Prof. 0009047
Opposto ATTO DI CITAZIONE MICHELE DE JULLIS
Esp. Avv. Fucci (Mura Settore, L...)

Settore Avvocatura

Prot. n. 87A

Del 10.2.05

AVVOCATO GIOVANNA FUCCI

Via Angelo Mazzoni n. 19 - 82100 - BENEVENTO

☎ e 📠 0824/357276 - 372285 - 312582 • ✉ giovannafucci@lawyers.it

- to sino a tutto il quinquennio successivo; Dichiarare, in ragione della convenzione di finanziamento intervenuta con la Regione Campania la indifferibilità e l'urgenza dei lavori in questione con termine di inizio a far data dal decreto di occupazione da emettersi a cura del Sindaco del Comune di Benevento, con termine di ultimazione entro i 30 mesi (trenta) dalla predetta data; Trasmettere il presente atto, unitamente al progetto e connesso piano particellare alla Amm.ne Comunale di Benevento per l'approvazione ai fini della procedura ablativa e di occupazione di competenza ex legge regionale 23/77 ...".*
- Che con delibera di C.C. 39 del 24/6/99 il Comune di Benevento stabiliva di procedere all'approvazione del progetto in questione ex L. 1/78 art. 1, comma 5. Lo stesso Comune portava a termine la procedura di approvazione del progetto ex lege 1/78 con delibera di C.C. n. 65 del 13/10/99 e delibera di G.M. 615 del 7/12/99.
 - che la procedura ablativa era finalizzata attraverso il decreto di occupazione emanato dal Dirigente Lavori Pubblici del Comune di Benevento addì 7/12/99 e del quale si è dato avviso alle parti giusta comunicazione del responsabile dell'Amministrazione Provinciale di Benevento - Dirigente Ufficio Tecnico - del 17/12/99: con tale ultimo atto di avviso, si prefissavano le operazioni di occupazione per il giorno 17/1/2000.
 - Che nell'allegato piano particellare grafico descritto di esproprio, era prevista l'occupazione dei fondi in titolarità

dell'istante nonché delle sig.re De Juliis Maria Antonia, Angiola, per mq.150 (part.58) e dei fondi in titolarità De Juliis Michele per mq.1500 (part.321).

- Che nulla è stato invece disposto con riferimento alle vecchie aree oggetto di occupazione da tempo scaduto e per le quali a tutt'oggi non risulta assolutamente essere completata la procedura di esproprio.
- Che l'asse viario realizzato in forza dei predetti provvedimenti corre in parte su piloni ed in parte fra pareti di roccia all'uopo scavate nei fianchi della proprietà dello scrivente e consolidate per motivi evidenti di sicurezza stradale: trattasi di asse viario a scorrimento veloce denominato Tangenziale ovest di Benevento dotato di ampia fascia di rispetto stradale (60 mt. lineari per lato e con barriere spartitraffico come da disposizione del Codice della Strada).
- Che per effetto del descritto intervento:
 1. il fondo dell'attore è stato gravato della fascia di rispetto stradale per mt. lineari 60 per ognuno dei lati con evidente inibitoria di ogni e qualsiasi possibilità di sfruttamento edilizio riferita ad una porzione di terreno di gran lunga maggiore di quella direttamente interessata dall'asse viario;
 2. un'ampia porzione del fondo alla sinistra della linea di marcia in direzione Campobasso è attualmente interclusa e non accessibile dalla restante porzione del fondo; tale area è, del resto, sottoposta in parte ai margini di consolidamento della scarpata stradale e come tale è ben difficil-

AVVOCATO GIOVANNA FUCCI

Via Angelo Mazzoni n. 19 - 82100 - BENEVENTO

☎ e 📠 0824/357276 - 372285 - 312582 • ✉ giovannafucci@lawyers.it

mente accessibile (se non a mezzo di pericolosi, quanto vietati, attraversamenti dell'asse stradale e risalita della scarpata);

3. in corso di realizzazione dell'opera si è altresì verificato un progressivo traslamento dell'asse stradale verso il fabbricato di proprietà dell'istante che insisteva, ed insiste, sull'ampio appezzamento di terreno: tale fabbricato è costituito da un villino plurifamiliare del 1700 circa denominato "Casino Principe" (dal nome di uno dei capostipiti della famiglia De Juliis) che rappresenta un fulgido esempio di villino rurale dell'epoca predetta. L'attuale assetto stradale ha fatto sì che l'asse viario in questione, a scorrimento veloce, è collocato in area sottoposta a seguito di scavi a non oltre 15 mt. dal villino, e ciò ha prodotto sin dalla fase della realizzazione gravi cedimenti nella struttura predetta;
4. che alla luce di tale intervento il fabbricato in questione, attualmente collocato a poche decine di metri da una tangenziale, ha perso gran parte del suo valore di mercato ed economico.

- Che con ricorso notificato in data 10/1/2000 (n.r.g. 398/2000) l'ing. De Juliis ha chiesto al TAR Campania l'annullamento previa sospensiva dei seguenti atti: "... a) del decreto di occupazione a firma del dirigente del Comune di Benevento prot.9330 del 15/12/99 e del successivo atto di avviso a firma del dirigente dell'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, prot. 14273

AVVOCATO GIOVANNA FUCCI

Via Angelo Mazzoni n. 19 - 82100 - BENEVENTO

☎ e 📠 0824/357276 - 372285 - 312582 • ✉ giovannafucci@lawyers.it

del 17/12/99; b) della delibera del Consiglio Comunale di Benevento n. 65 del 13/12/99 di attuazione del progetto definitivo della c.d. Tangenziale Ovest - completamente - di Benevento; c) se ed in quanto possa occorrere della delibera di G.M. n. 615 del 7/12/99; d) se ed in quanto possa occorrere della delibera del Consiglio Comunale di Benevento n. 39 del 24/6/99 e degli atti propedeutici ivi richiamati (verbale C.E.I., verbale Commissione Urbanistica, ecc.); e) della delibera della Giunta Provinciale di Benevento n. 1930 del 31/10/96, nonché della successiva delibera n. 3 del 13/1/99; f) di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente".

- Che il T.A.R. Campania - Napoli Sez. V, con sentenza n.2947/2000 accoglieva il ricorso proposto dai sigg.ri De Juliis annullando i provvedimenti impugnati.
- Che tale sentenza era impugnata dall'Amministrazione Provinciale di Benevento innanzi al Consiglio di Stato, V sezione, avente n.r.g. 7546/2000.
- Che il Consiglio di Stato, con ordinanza n.4823 del 28/9/2000 accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e per l'effetto l'Amministrazione Provinciale di Benevento addiveniva alla ultimazione dei lavori relativi all'asse viario in questione.
- Che l'appello proposto dall'Amministrazione Provinciale di Benevento avverso la sentenza del TAR Campania - Napoli,

AVVOCATO GIOVANNA FUCCI

Via Angelo Mazzoni n. 19 - 82100 - BENEVENTO

☎ e 📠 0824/357276 - 372285 - 312582 • ✉ giovannafucci@lawyers.it

- n.2947/2000 era poi rigettato dal Consiglio di Stato, V sezione, con sent. n.1531 del 23/3/2004.
- Che la detta sentenza era notificata all'Amministrazione Provinciale di Benevento in data 6/4/2004 e passava pertanto in giudicato il successivo 6/5/2004.
 - Che la predetta sentenza ha pertanto determinato:
 1. l'illegittimità ab inizio della procedura ablativa oggetto di causa;
 2. il diritto dell'ing. Juliis al risarcimento dei danni subiti per la illegittima occupazione ed utilizzazione delle proprie aree con conseguente accessione invertita delle aree oggetto di causa per effetto dell'ultimazione dei lavori e dell'opera nelle more intervenuti.
 - che l'ing. De Juliis, pertanto, con atto di invito e diffida notificato all'Amministrazione Provinciale di Benevento addì 19/7/2004, richiedeva alla P.A. convenuta di *"dare esecuzione alle sentenza del TAR Campania - Napoli, n.2947/2000 confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, n.1531 del 23/3/2004 e per l'effetto, in considerazione dell'avvenuta irreversibile trasformazione delle aree apprese in forza dei provvedimenti annullati dal G.A. meglio specificati in premessa, voler provvedere:*
 1. al risarcimento dei danni subiti dai fondi di proprietà dell'istante in conseguenza dell'illegittima occupazione e dell'accessione invertita delle aree illegittimamente occu-

AVVOCATO GIOVANNA FUCCI

Via Angelo Mazzoni n. 19 - 82100 - BENEVENTO

☎ e 📠 0824/357276 - 372285 - 312582 • ✉ giovannafucci@lawyers.it

pate, oltre interessi e rivalutazione monetaria da di del dovuto fino all'effettivo soddisfo;

2. *al risarcimento dei danni subiti dal fabbricato denominato Casino Principe, nonché dei danni determinati dall'asservimento ad area di rispetto, dalla interclusione di una porzione dei fondi de quo e per effetto del deprezzamento apportato al fabbricato di proprietà dell'istante;*

3. *al risarcimento dei danni subiti alla parte dei suoli residui all'accessione invertita privi di utile destinazione, con interessi e rivalutazione".*

- che tale diffida non ha ricevuto alcun sostanziale riscontro dalla P.A. intimata;
- che l'attore, in seguito all'annullamento del decreto del Dirigente dei LL.PP. di occupazione del 7/12/1999 giusta sentenze del TAR Campania - Napoli, V sezione, n.2947/00 e del Consiglio di Stato, V sezione, n.1531/04, ha diritto ad ottenere la restituzione delle aree illegittimamente occupate dall'Amministrazione Provinciale di Benevento e non irreversibilmente trasformate, nonché a vedere ristorato per equivalente il pregiudizio patrimoniale che cagionatogli dalla illegittima procedura ablativa posta in essere dalla P.A. e, segnatamente, al risarcimento dei danni subiti dalla sua proprietà a causa della parziale realizzazione della S.S. 7 (rione Libertà) alle S.S. 88 e 212 in prolungamento della Tangenziale Sud di Benevento della Tangenziale Ovest di Benevento.

AVVOCATO GIOVANNA FUCCI

Via Angelo Mazzoni n. 19 - 82100 - BENEVENTO

☎ e 📠 0824/357276 - 372285 - 312582 • ✉ giovannafucci@lawyers.it

- Che l'ing. De Juliis ha inoltre diritto al risarcimento dei danni subiti dal fabbricato denominato "Casino Principe", nonché dei danni determinati dall'asservimento ad area di rispetto, dalla interclusione di una porzione dei fondi de quo e per effetto del deprezzamento apportato al fabbricato di sua proprietà nonché al risarcimento dei danni subiti alla parte dei suoli residui all'accessione invertita privi di utile destinazione, con interessi e rivalutazione;
- Che in ordine alla quantificazione del danno in parola, si osserva che il danno per la illegittima occupazione dell'immobile deve essere commisurato in misura percentuale al saggio degli interessi legali via via vigenti dalla data di immissione in possesso fino alla data della irreversibile trasformazione, mentre quello per la irreversibile trasformazione andrà commisurato ad un importo pari al valore di mercato della porzione dell'area occupata alla data di ultimazione dei lavori, (in tal senso si legga la sentenza del TAR Campania - Napoli, V sezione, 26/10/2004 n. 15428), maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria (in tal senso, Consiglio di Stato, V sezione, sentenza 18/3/2002 n. 1562).
- Che in ogni caso, ai fini della determinazione del valore delle aree oggetto di causa, si esibisce copia della consulenza tecnica d'ufficio resa nel giudizio tra l'ing. De Juliis e l'Amministrazione Provinciale di Benevento proposto dall'attuale ricorrente innanzi al Tribunale di Benevento ed avente ad oggetto la richiesta del De Juliis di pagamento

AVVOCATO GIOVANNA FUCCI

Via Angelo Mazzoni n. 19 - 82100 - BENEVENTO

☎ e ✉ 0824/357276 - 372285 - 312582 • ✉ giovannafucci@lawyers.it

dell'indennità di occupazione delle aree occupate in forza del decreto di occupazione della Prefettura di Benevento n.8331/1975.

- Che nel citato elaborato peritale si da atto dell'avvenuta occupazione di circa 9.400 mq. della proprietà del ricorrente (a fronte dei 8.870 mq. di cui al citato decreto n.8331/1975), il C.T.U., individuava il valore delle aree de quo, all'aprile 1976, di £.12.000/mq. (€.6,20/mq.), con la conseguenza che il valore complessivo dell'area occupata era pari a £.112.800.000 (€.58.256,34).

Tutto ciò premesso, l'ing. Michele De Juliis, come sopra rapp.to, difeso e dom.to

CITA

L'Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del Presidente p.t. dom.to per la carica presso la sede in Benevento alla Rocca dei Rettori, a comparire innanzi al Tribunale di Benevento, sezione e G.I. da designarsi, all'udienza del 26/4/2005, all'ora di rito e col prosieguo, con l'invito a costituirsi nei modi e termini di rito, e con espressa avvertenza che la mancata costituzione nei venti giorni antecedenti l'udienza indicata comporterà le decadenze di cui all'art. 167, per sentir in contraddittorio, o previa dichiarazione di contumacia, così provvedere:

- 1) accertare e dichiarare la esatta superficie di proprietà De Juliis interessata dai lavori di realizzazione della tangenziale ovest di Benevento e delle relative aree di rispetto stradale, e tanto sia a seguito della occupazione disposta nel 1978 che

AVVOCATO GIOVANNA FUCCI

Via Angelo Mazzoni n. 19 - 82100 - BENEVENTO


☎ e 📠 0824/357276 - 372285 - 312582 • ✉ giovannafucci@lawyers.it

- nel 2000 e tanto anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio di cui si chiede l'ammissione;
- 2) accertare e dichiarare la natura edificatoria dei suoli appresi e delle relative arre di rispetto e conseguentemente determinare l'ammontare del risarcimento dei danni spettanti all'attore alla luce della illegittima occupazione e della parziale irreversibile trasformazione dei suoli oggetto di causa e tanto anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio di cui si chiede l'ammissione;
 - 3) accertare e dichiarare la esatta estensione dei suoli residui della proprietà De Juliis, il loro stato di interclusione, e con riferimento al fabbricato denominato Casino Principe, in proprietà De Juliis e per l'effetto determinare il risarcimento dei danni spettanti alla parte attrice per effetto dell'asservimento ad area di rispetto, nonché della interclusione di una porzione di fondi in sua proprietà nonché per effetto del deprezzamento ex artt. 39-46 L. 2359/1865 apportato al fabbricato De Juliis nei termini di cui in parte motiva e tanto anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio di cui si chiede l'ammissione;
 - 4) accertare e dichiarare l'illegittima occupazione e la parziale irreversibile trasformazione dei terreni di proprietà dell'ing. De Juliis meglio indicati in premessa;
 - 5) condannare di conseguenza l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento delle somme di cui capi di cui sub. 1), 2) e 3) che precedono in favore dell'attore, maggiorate

AVVOCATO GIOVANNA FUCCI

Via Angelo Mazzoni n. 19 - 82100 - BENEVENTO

☒ e f f 0824/357276 - 372285 - 312582 - e- giovannafucci@lawyers.it



ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - NAPOLI

Ricorso per il sig. Michele De Juliis, nato a Napoli il 18/4/1924 residente in Roma alla via Indonesia, 104 C.F. DJL MHL 24D18 F8390, rapp.to e difeso giusta mandato a margine del presente atto dall'avv. Renato Magaldi e Giovanna Fucci con i quali elett.te

Per l'esecuzione della sentenza del TAR Campania, sez. V, n. 2947/00, confermata dal Consiglio di Stato, V sezione, con sentenza n.1531/04, resa inter partes;

nonché per l'accertamento anche in via autonoma del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni subiti e subendi ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L. n.205/2000 scaturenti dalla procedura ablativa annullata con la sentenza di cui sopra;

Avv. RENATO MAGALDI
... GIOVANNA FUCCI
.....
Vi conferisco il più ampio potere di rappresentar e difendermi in tutti i gradi del presente giudizio ed in caso di eventuale opposizione di esecuzione, con ogni ampia facoltà di legge comprese quelle di transazione, desistere, rinunciare agli atti e alla domanda, chiamare in causa terzi, riassumere giudizi di altri avvocati in sostituzione Ratificato fin d'ora il presente ed eleggo domicilio presso la Via Toledo n. 106 (Studio Avv. Fucci Magaldi).....

FATTO

I. Il ricorrente è proprietario di vasti appezzamenti di terreno siti nel Comune di Benevento, a margine della centrale via Napoli, individuati catastalmente alla partita 6793, foglio n.93, part.58, nonché foglio n.46 part.321.

II. La Giunta Provinciale di Benevento, con delibera n.1930 del 31/10/96, procedeva nell'ambito operativo FESR 95/99, all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di completamento della Tangenziale Ovest di Benevento.

III. Con successiva delibera della Giunta Provinciale n.3 del 13/1/99 la Provincia di Benevento provvedeva ad: "... Approvare ai fini della dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità ed ur-

Michele De Juliis
PER RICORRENTE:
R. Fucci

AVVOCATO GIOVANNA FUCCI

Via Angelo Mazzoni n. 19 - 82100 - BENEVENTO

☎ e ☎ 0824/357276 - 372285 - 312582 • ✉ giovannafucci@lawyers.it

genza il progetto di strada a scorrimento veloce "Tangenziale Ovest di Benevento" - ammesso a finanziamento giusta delibera di G.R. 5187 del 22/7/98, ed in particolare il piano particellare grafico descrittivo di esproprio che forma parte integrante del presente atto - nell'ambito del P.O./FESR 95/99 annualità 97; Dichiarare la pubblica utilità dell'opera in questione a far data dall'avvenuta esecutività del presente atto sino a tutto il quinquennio successivo; Dichiarare, in ragione della convenzione di finanziamento intervenuta con la Regione Campania la indifferibilità e l'urgenza dei lavori in questione con termine di inizio a far data dal decreto di occupazione da emettersi a cura del Sindaco del Comune di Benevento, con termine di ultimazione entro i 30 mesi (trenta) dalla predetta data; Trasmettere il presente atto, unitamente al progetto e connesso piano particellare alla Amm.ne Comunale di Benevento per l'approvazione ai fini della procedura ablativa e di occupazione di competenza ex legge regionale 23/77 ...".

IV. Con delibera di C.C. 39 del 24/6/99 il Comune di Benevento stabiliva di procedere all'approvazione del progetto in questione ex L. 1/78 art. 1, comma 5. Lo stesso Comune portava a termine la procedura di approvazione del progetto ex lege 1/78 con delibera di C.C. n. 65 del 13/10/99 e delibera di G.M. 615 del 7/12/99.

V. La procedura ablativa era finalizzata attraverso il decreto di occupazione emanato dal Dirigente Lavori Pubblici del Comune di Benevento addì 7/12/99 e del quale si è dato avviso alle parti

AVVOCATO GIOVANNA FUCCI

Via Angelo Mazzoni n. 19 - 82100 - BENEVENTO

☎ e 0824/357276 - 372285 - 312582 • ✉ giovannafucci@lawyers.it

giusta comunicazione del responsabile dell'Amministrazione Provinciale di Benevento - Dirigente Ufficio Tecnico - del 17/12/99: con tale ultimo atto di avviso, si prefissavano le operazioni di occupazione per il giorno 17/1/2000.

Nell'allegato piano particellare grafico descritto di esproprio, era prevista l'occupazione dei fondi in titolarità dell'istante nonché delle sig.re De Juliis Maria Antonia, Angiola, per mq.150 (part.58) e dei fondi in titolarità De Juliis Michele per mq.1500 (part.321).

Nulla è stato invece disposto con riferimento alle vecchie aree oggetto di occupazione da tempo scaduto e per le quali a tutt'oggi non risulta assolutamente essere completata la procedura di esproprio.

VI. L'asse viario realizzato in forza dei predetti provvedimenti corre in parte su piloni ed in parte fra pareti di roccia all'uopo scavate nei fianchi della proprietà dello scrivente e consolidate per motivi evidenti di sicurezza stradale: trattasi di asse viario a scorrimento veloce denominato Tangenziale ovest di Benevento dotato di ampia fascia di rispetto stradale (60 mt. lineari per lato e con barriere spartitraffico come da disposizione del Codice della Strada).

VII. Per effetto del descritto intervento:

1. il fondo del ricorrente è stato gravato della fascia di rispetto stradale per mt. lineari 60 per ognuno dei lati con evidente inibitoria di ogni e qualsiasi possibilità di sfruttamento edilizio riferita ad una porzione di terreno di gran lunga maggiore di quella direttamente interessata dall'asse viario;

AVVOCATO GIOVANNA FUCCI

Via Angelo Mazzoni n. 19 - 82100 - BENEVENTO

☎ e 0824/357276 - 372285 - 312582 • ✉ giovannafucci@lawyers.it

2. un'ampia porzione del fondo alla sinistra della linea di marcia in direzione Campobasso è attualmente interclusa e non accessibile dalla restante porzione del fondo; tale area è, del resto, sottoposta in parte ai margini di consolidamento della scarpata stradale e come tale è ben difficilmente accessibile (se non a mezzo di pericolosi, quanto vietati, attraversamenti dell'asse stradale e risalita della scarpata);
3. in corso di realizzazione dell'opera si è altresì verificato un progressivo traslamento dell'asse stradale verso il fabbricato di proprietà dell'istante che insisteva, ed insiste, sull'ampio appezzamento di terreno: tale fabbricato è costituito da un villino plurifamiliare del 1700 circa denominato "Casino Principe" (dal nome di uno dei capostipiti della famiglia De Juliis) che rappresenta un fulgido esempio di villino rurale dell'epoca predetta. L'attuale assetto stradale ha fatto sì che l'asse viario in questione, a scorrimento veloce, è collocato in area sottoposta a seguito di scavi a non oltre 15 mt. dal villino, e ciò ha prodotto sin dalla fase della realizzazione gravi cedimenti nella struttura predetta;
4. che alla luce di tale intervento il fabbricato in questione, attualmente collocato a poche decine di metri da una tangenziale, ha perso gran parte del suo valore di mercato ed economico, oltre ad essere divenuto praticamente inutilizzabile.

VIII. Con ricorso notificato in data 10/1/2000 (n.r.g. 398/2000) l'ing. De Juliis ha chiesto al TAR Campania l'annullamento previa sospensiva dei seguenti atti: "... a) *del decreto di occupazione a*

AVVOCATO GIOVANNA FUCCI

Via Angelo Mazzoni n. 19 - 82100 - BENEVENTO

☎ e 📠 0824/357276 - 372285 - 312582 • 📧 giovannafucci@lawyers.it

firma del dirigente del Comune di Benevento prot.9330 del 15/12/99 e del successivo atto di avviso a firma del dirigente dell'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, prot. 14273 del 17/12/99; b) della delibera del Consiglio Comunale di Benevento n. 65 del 13/12/99 di attuazione del progetto definitivo della c.d. Tangenziale Ovest - completamento - di Benevento; c) se ed in quanto possa occorrere della delibera di G.M. n. 615 del 7/12/99; d) se ed in quanto possa occorrere della delibera del Consiglio Comunale di Benevento n. 39 del 24/6/99 e degli atti propedeutici ivi richiamati (verbale C.E.I., verbale Commissione Urbanistica, ecc.); e) della delibera della Giunta Provinciale di Benevento n. 1930 del 31/10/96, nonché della successiva delibera n. 3 del 13/1/99; f) di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente".

Il T.A.R. Campania - Napoli Sez. V, con sentenza n.2947/2000 accoglieva il ricorso proposto dai sigg.ri De Juliis annullando i provvedimenti impugnati.

IX. Tale sentenza era impugnata dall'Amministrazione Provinciale di Benevento innanzi al Consiglio di Stato, V sezione, avente n.r.g. 7546/2000.

Il Consiglio di Stato, con ordinanza n.4823 del 28/9/2000 accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e per l'effetto l'Amministrazione Provinciale di Benevento addiveniva alla ultimazione dei lavori relativi all'asse viario in questione.

AVVOCATO GIOVANNA FUCCI

Via Angelo Mazzoni n. 19 - 82100 - BENEVENTO

☎ e f 0824/357276 - 372285 - 312582 • ✉ giovannafucci@lawyers.it

L'appello proposto dall'Amministrazione Provinciale di Benevento avverso la sentenza del TAR Campania - Napoli, n.2947/2000 era poi rigettato dal Consiglio di Stato, V sezione, con sent. n.1531 del 23/3/2004.

La detta sentenza era notificata all'Amministrazione Provinciale di Benevento in data 6/4/2004 e passava pertanto in giudicato il successivo 6/5/2004.

X. La predetta sentenza ha pertanto determinato:

1. l'illegittimità ab inizio della procedura ablativa oggetto di causa;
2. il diritto dell'ing. Juliis al risarcimento dei danni subiti per la illegittima occupazione ed utilizzazione delle proprie aree con conseguente accessione invertita delle aree oggetto di causa per effetto dell'ultimazione dei lavori e dell'opera nelle more intervenuti.

XI. L'ing. De Juliis, pertanto, con atto di invito e diffida notificato all'Amministrazione Provinciale di Benevento addì 19/7/2004, richiedeva alla P.A. convenuta di *"dare esecuzione alle sentenza del TAR Campania - Napoli, n.2947/2000 confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, n.1531 del 23/3/2004 e per l'effetto, in considerazione dell'avvenuta irreversibile trasformazione delle aree apprese in forza dei provvedimenti annullati dal G.A. meglio specificati in premessa, voler provvedere:*

1. *al risarcimento dei danni subiti dai fondi di proprietà dell'istante in conseguenza dell'illegittima occupazione e dell'accessione invertita delle aree illegittimamente occupate,*

AVVOCATO GIOVANNA FUCCI

Via Angelo Mazzoni n. 19 - 82100 - BENEVENTO

☎ e 📠 0824/357276 - 372285 - 312582 • ✉ giovannafucci@lawyers.it

oltre interessi e rivalutazione monetaria da di del dovuto fino all'effettivo soddisfo;

2. *al risarcimento dei danni subiti dal fabbricato denominato Casino Principe, nonché dei danni determinati dall'asservimento ad area di rispetto, dalla interclusione di una porzione dei fondi de quo e per effetto del deprezzamento apportato al fabbricato di proprietà dell'istante;*
3. *al risarcimento dei danni subiti alla parte dei suoli residui all'accessione invertita privi di utile destinazione, con interessi e rivalutazione".*

Tale diffida, tuttavia, non riceveva alcun riscontro da parte dell'Amministrazione resistente, legittimando il ricorrente all'esperimento del presente ricorso.

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 37

L. 1034/71. VIOLAZIONE DEL GIUDICATO.

Dalla narrativa che precede è evidente l'inottemperanza dell'Amministrazione Provinciale di Benevento alla sentenza del TAR Campania, sez. V, n. 2947/00, confermata dal Consiglio di Stato, V sezione, con sentenza n.1531/04, resa inter partes.

Ed infatti, per effetto del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1215/04, l'Amministrazione Provinciale di Benevento avrebbe dovuto procedere "motu proprio" alla restituzione delle aree apprese e non irreversibilmente trasformate ed al risarcimento dei danni subiti dall'ing. De Juliis a causa della procedura ablativa de quo.

AVVOCATO GIOVANNA FUCCI

Via Angelo Mazzoni n. 19 - 82100 - BENEVENTO

☎ e ☎ 0824/357276 - 372285 - 312582 • ✉ giovannafucci@lawyers.it

Il comportamento della P.A. convenuta è stato invece di totale inadempienza rispetto agli obblighi scaturenti dal predetto giudicato, con la conseguente fondatezza della pretesa in questa sede azionata, relativa alla richiesta di ottemperanza alla sentenza TAR Campania n. 1215/04.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 37 L.1034/71 IN CONNESSIONE CON GLI ARTT.33 E 35 D.Lgs. 80/98.

Con il presente ricorso si propone altresì un'autonoma azione cognitiva con la quale si chiede **l'accertamento** del diritto della ricorrente al risarcimento dei danni subiti e subendi ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L. n.205/2000, scaturenti dalla procedura di gara annullata con la sentenza TAR Campania n. 1215/04, e **la conseguente condanna** dell'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento dei predetti danni.

Sul punto occorre chiarire che la giurisprudenza prevalente ammette la possibilità di esperire un ricorso cumulativo contenente **sia** la richiesta di esecuzione del giudicato **che** la domanda risarcitoria.

Di tale avviso, in primis, è codesto On.le TAR Campania che, con sentenza n. 4485 del 4.10.01 resa inter partes, ha ritenuto che *"Deve ritenersi ammissibile una domanda di risarcimento danni per lesione di interessi legittimi proposta con ricorso per ottemperanza cumulativamente con la domanda alternativa di esecuzione del giudicato (nella specie, a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza che ha annullato l'aggiudicazione di un ap-*

AVVOCATO GIOVANNA FUCCI

Via Angelo Mazzoni n. 19 - 82100 - BENEVENTO

☎ e (J) 0824/357276 - 372285 - 312582 • ✉ giovannafucci@lawyers.it

palto); invero, la inestricabile connessione fra le due domande e la logica precedenza di quella relativa all'esecuzione in forma specifica impongono di ritenere che solo il giudice dell'ottemperanza, con i suoi ampi poteri di cognizione anche nel merito, sia in grado di sciogliere l'alternativa tra la via ripristinatoria dell'esecuzione in forma specifica - se ancora possibile - e quella risarcitoria per equivalente, nel caso in cui la prosecuzione dell'azione amministrativa abbia ormai impedito la prima strada".

Del medesimo avviso sono anche le più recenti pronunce del Consiglio di Stato secondo cui: "E' da ritenere ammissibile un ricorso cumulativo contenente sia la richiesta di esecuzione del giudicato sia la domanda risarcitoria a condizione che, in applicazione del principio di conservazione e di conversione degli atti processuali, sussistano i presupposti di contenuto e forma previsti per un'ordinaria azione cognitoria, quale quella risarcitoria" (Consiglio di Stato, sez. VI n. 3332 del 18.6.2002).

Ancora si legga Consigli di Stato, sez. V, 25.2.2003 n. 1077: "Con la nuova formulazione dell'articolo 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotta dall'articolo 7, comma 1, lettera c, della legge 21 luglio 2000, n. 205, **la funzione del processo di ottemperanza**, di realizzare l'assetto degli interessi delineato dalla pronuncia irrevocabile di annullamento del provvedimento amministrativo illegittimo, è stata arricchita e completata dal potere attribuito al giudice amministrativo di condannare l'amministrazione al risarcimento del danno, sia attraverso reintegrazione in forma specifica, che per equivalente.

AVVOCATO GIOVANNA FUCCI

Via Angelo Mazzoni n. 19 - 82100 - BENEVENTO

☎ e f 0824/357276 - 372285 - 312582 • ✉ giovannafucci@lawyers.it

Conseguentemente, l'eventuale impossibilità di realizzare puntualmente il giudicato, per effetto di eventuali sopravvenienze di fatto o di diritto, non determina l'impossibilità in sede di ottemperanza di ristorare, sia pur per equivalente, il pregiudizio patrimoniale che è derivato dal provvedimento annullato".

Con tale ultima decisione il Consiglio di Stato ha ritenuto che la circostanza che l'Amministrazione non abbia più nella sua disponibilità giuridica il bene della vita cui aspira il ricorrente non determina, di per sé sola, l'estinzione del giudizio per l'esecuzione del giudicato per sopravvenuta mancanza dell'oggetto del giudizio stesso, **tenuto conto del fatto che il giudice dell'ottemperanza ha ormai anche il potere di condannare l'amministrazione al risarcimento del danno, sia attraverso reintegrazione in forma specifica, che per equivalente.**

Dalla applicazione dei siffatti principi al caso di specie, discende la evidente ammissibilità dell'azione risarcitoria proposta in questa sede unitamente al ricorso in ottemperanza.

Per l'effetto, il ricorrente ha diritto ad ottenere la restituzione delle aree illegittimamente occupate dall'Amministrazione Provinciale di Benevento e non irreversibilmente trasformate, nonché a vedere ristorato per equivalente il pregiudizio patrimoniale che cagionatogli dalla illegittima procedura ablativa posta in essere dalla P.A. e, segnatamente, al risarcimento dei danni subiti dalla sua proprietà a causa della parziale realizzazione della S.S. 7 (rione Libertà) alle S.S. 88 e 212 in prolungamento della Tangenziale Sud di Benevento della Tangenziale Ovest di Benevento.

AVVOCATO GIOVANNA FUCCI

Via Angelo Mazzoni n. 19 - 82100 - BENEVENTO

☎ e ☎ 0824/357276 - 372285 - 312582 • ✉ giovannafucci@lawyers.it

L'ing. De Juliis ha inoltre diritto al risarcimento dei danni subiti dal fabbricato denominato "Casino Principe", nonché dei danni determinati dall'asservimento ad area di rispetto, dalla interclusione di una porzione dei fondi de quo e per effetto del deprezzamento apportato al fabbricato di sua proprietà nonché al risarcimento dei danni subiti alla parte dei suoli residui all'accessione invertita privi di utile destinazione, con interessi e rivalutazione.

In ordine alla quantificazione del danno in parola, si osserva che il danno per la illegittima occupazione dell'immobile deve essere commisurato in misura percentuale al saggio degli interessi legali via via vigenti dalla data di immissione in possesso fino alla data della irreversibile trasformazione, mentre quello per la irreversibile trasformazione andrà commisurato ad un importo pari al valore di mercato della porzione dell'area occupata alla data di ultimazione dei lavori, (in tal senso si legga la sentenza di Codesto On.le TAR, V sezione, 26/10/ 2004 n. 15428), maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria (in tal senso, Consiglio di Stato, V sezione, sentenza 18/3/2002 n. 1562).

In ogni caso, ai fini della determinazione del valore delle aree oggetto di causa, si esibisce copia della consulenza tecnica d'ufficio resa nel giudizio tra l'ing. De Juliis e l'Amministrazione Provinciale di Benevento proposto dall'attuale ricorrente innanzi al Tribunale di Benevento ed avente ad oggetto la richiesta del De Juliis di pagamento dell'indennità di occupazione delle aree occupate in forza del decreto di occupazione della Prefettura di Benevento n.8331/1975.

AVVOCATO GIOVANNA FUCCI

Via Angelo Mazzoni n. 19 - 82100 - BENEVENTO

☎ e f) 0824/357276 - 372285 - 312582 · ✉ giovannafucci@lawyers.it

Ebbene nel citato elaborato peritale si da atto dell'avvenuta occupazione di circa 9.400 mq. della proprietà del ricorrente (a fronte dei 8.870 mq. di cui al citato decreto n.8331/1975), il C.T.U., individuava il valore delle aree de quo, all'aprile 1976, di £.12.000/mq. (€.6,20/mq.), con la conseguenza che il valore complessivo dell'area occupata era pari a £.112.800.000 (€.58.256,34).

III. In via istruttoria, anche per gli effetti degli artt. 33-35 D.Lgs. n. 80/1998 e art. 7 Legge 205/2000, voglia l'On.le TAR adito disporre consulenza tecnica di ufficio volta alla quantificazione del danno scaturente in capo alla ricorrente per effetto della illegittima occupazione ed irreversibile trasformazione delle aree di sua proprietà, meglio precisato sub II.

Voglia, altresì, l'On.le TAR adito acquisire copia degli atti dall'Amministrazione Provinciale di Benevento in ordine all'eventuale esecuzione del giudicato e comunque copia degli atti posti in essere con riferimento alla gara in questione.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del presente ricorso, l'esecuzione delle sentenze TAR Campania - Napoli, V sezione, n.2947/2000, confermata dal Consiglio di Stato, V sezione, con sentenza n. 1531/04, passata in giudicato il 6/5/2004, rese *inter partes*, anche a mezzo di nomina di Commissario ad acta, con conseguente condanna dell'Amministrazione Provinciale di Benevento al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente a causa della illegittima occupazione ed irreversibile trasformazione delle aree di sua pro-

AVVOCATO GIOVANNA FUCCI

Via Angelo Mazzoni n. 19 - 82100 - BENEVENTO

☎ e ☎ 0824/357276 - 372285 - 312582 • ✉ giovannafucci@lawyers.it


prietà, danni da quantificarsi a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio di cui si chiede sin d'ora l'ammissione ai sensi dell'art.1 della L.n.205/2000.

Conseguenze di legge in ordine alle spese di giustizia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 co. 5 L. 23 dicembre 1999 n. 488, si dichiara che il valore del procedimento è indeterminabile.

Avv. Renato Magaldi

Avv. Giovanna Fucci




Relata di Notifica

L'anno 2005 il giorno ^{5 FEB. 2005} del mese di febbraio, a richiesta del ricorrente e dell'avv. Renato Magaldi n.q. e con il domicilio indicati in epigrafe, io sottoscritto Aiut. Uff. Giud. Addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Benevento ho notificato l'atto che precede, debitamente sottoscritto, mediante consegna di copia conforme al suo originale a:

1. Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del Presidente p.t. dom.to per la carica presso la sede in Benevento alla Rocca dei Rettori

A MANI DI: Sferzo Rosanna
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

 - 9 FEB. 2005

TRIBUNALE DI BENEVENTO
L. DENIS FALCO
UFFICIO Giudiziario (85)

PER COPIA CONFORME
Napoli, il 28 FEB. 2005
Il Direttore di Sezione

18 FEB. 2005
Prot. N°

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA - NAPOLI**

Ricorso per il sig. Michele De Juliis, nato a Napoli il 18/4/1924
residente in Roma alla via Indonesia, 104 C.F. DJL MHL 24D18

F8390, rapp.to e difeso giusta mandato a margine del presente

AVV. ANDREA ABBAMONTE
E GIOVANNA FUCCI

atto dall'avv. Andrea Abbamonte e Giovanna Fucci, elett. dom.to presso lo studio del primo in Napoli alla via Melisurgo 4,

Vi conferisce il più ampio potere di rappresentarmi e difendermi in tutti i gradi del presente giudizio ed in quello di eventuale opposizione o di esecuzione, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di transigere, desistere rinunciare agli atti di rite ed alla domanda, di chiamare in causa terzi, di riassumere giudizi di delegare altri avvocati in sostituzione. Ratificato fin d'ora il Vostro operato ed eleggo domicilio in NAPOLI, ALLA VIA MELISURGO N. 4 (Studio del notaio ANDRONE)

Per l'esecuzione della sentenza del TAR Campania - Napoli, V sezione, n. 1215 depositata in cancelleria in data 2/2/2004;

nonché anche in via autonoma per l'accertamento del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni subiti e subendi ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L. n.205/2000 scaturenti dalla procedura ablativa annullata con la sentenza di cui sopra;

FATTO

I. Il ricorrente è proprietario di un immobile censito nel Catasto Terreni del Comune di Benevento Rione Libertà, p.lla n.321, mappale n. 46, partita n. 6793, avente un'estensione di circa 40.000 mq..

Michele De Juliis
PER RICORRENZA:
Paul

II. La Prefettura di Benevento, con decreto n. 8331/Div. IV del 25/10/1975 autorizzava l'Amministrazione Provinciale ad accedere negli predetti immobili ai fini della redazione dello stato di consistenza relativamente alla parte di terreno da espropriare, della estensione complessivamente, risultante dagli atti, di mq. 8.870 per destinarle, nel quadro dei programmi di sviluppo del Mezzogiorno, alla realizzazione della strada a scorrimento veloce "Tangenziale Ovest di Benevento" dalla S.S. 7 (rione Libertà) alle S.S.

88 e 212 in prolungamento della Tangenziale Sud, in conformità del progetto esecutivo approvato, con nota n. 378 del 18/12/1974, dal Consiglio Superiore dei LL.PP. e con determinazione presidenziale n. 44922 del 28/1/1975 della Cassa per il Mezzogiorno.

III. Con successivo decreto n. 312/Div. IV del 24/1/76 la stessa Prefettura di Benevento autorizzava l'Amministrazione Provinciale alla occupazione temporanea ed in via d'urgenza dell'immobile di proprietà dell'istante ai fini dell'esecuzione dell'opera de quo.

IV. L'Amministrazione Provinciale di Benevento, in esecuzione del Decreto Prefettizio n. 312/Div. IV del 24/1/1976, si immetteva nel possesso dei beni il successivo 22/4/1976.

V. La determinazione della Casmez e il Decreto del Prefetto di Benevento n.312/76 erano impugnati dall'istante innanzi al TAR Campania - Napoli con ricorso del 15/5/1976, avente n.r.g. 1061.

VI. I lavori della Casmez furono in realtà solo in minima parte eseguiti a causa del sopravvenuto fallimento dell'impresa appaltatrice.

VII. Il giudizio de quo era accolto dal TAR adito con sentenza n. 1215 depositata in cancelleria in data 2/2/2004 sulla base della seguente motivazione: *"secondo quanto evidenziato dall'amministrazione resistente, tra le parti sarebbe intervenuta una cessione volontaria, risalente al 1979, con pagamento del relativo prezzo nel 1981, per effetto della quale si sarebbe determinato il trasferimento del bene in questione, secondo quanto*

statuito anche dal giudice ordinario investito della controversia sulla rideterminazione delle indennità; tale circostanza tuttavia non influisce sull'interesse alla pronuncia nel merito dell'impugnativa in esame, che riguarda vicende anteriori alla stipula dell'atto di cessione, non essendo provato in atti che il sopravvenuto accordo negoziale abbia anche una portata di carattere transattivo rispetto alla anteriore illegittima occupazione disposta per il suolo in questione; considerato che: secondo quanto allegato dal ricorrente, il piano regolatore vigente all'epoca dell'emanazione degli atti impugnati prevedeva la destinazione agricola in perimetro urbano del suolo occupato per la realizzazione dell'opera pubblica; non risulta invece il seguito dell'iter di formazione della variante al p.r.g., approvata con delibera del Consiglio comunale di Benevento n. 327 del 30/10/1974, richiamata dall'amministrazione provinciale resistente, tant'è che il certificato storico di destinazione urbanistica, prodotto dal ricorrente, evidenzia che solo nel 1985 è sopravvenuta una variante all'originario p.r.g. approvato con D.P.G.R. n. 60 del 22/1/1975 (variante recante peraltro la inclusione in zona E2 come aree private di rispetto stradale); il decreto prefettizio n. 8331 del 25/10/1975, recante l'autorizzazione per la redazione dello stato di consistenza, sebbene disponga la notifica dell'avviso almeno tre giorni prima dell'inizio delle operazioni, risulta notificato all'interessato solo in data 25/11/1975 e cioè il giorno precedente all'accesso nei fondi, effettuato in data 26/11/1976, come da relativo verbale di constatazione; il difetto di contraddittorio nella

redazione dello stato di consistenza comporta l'illegittimità degli atti consequenziali".

La detta sentenza passava in giudicato in data 1/6/2004 ai sensi dell'art.23, della L.n.1034/1971, così come modificato dall'art.4 della L.n.205/2000.

Il successivo 19/7/2004 il ricorrente notificava all'Amministrazione Provinciale di Benevento atto di invito e diffida affinché quest'ultima desse *"esecuzione alla sentenza del TAR Campania Napoli, V sezione, n.1215 del 2/2/2004 e, per l'effetto, in considerazione dell'avvenuta irreversibile trasformazione delle aree apprese in forza dei provvedimenti annullati dal G.A. meglio specificati in premessa, provvedere: al risarcimento dei danni subiti dai fondi di proprietà dell'istante in conseguenza dell'illegittima occupazione e dell'accessione invertita delle aree illegittimamente occupate, oltre interessi e rivalutazione monetaria da di del dovuto fino all'effettivo soddisfo"*.

Tale diffida, tuttavia, non riceveva alcun riscontro da parte dell'Amministrazione resistente, legittimando il ricorrente all'esperimento del presente ricorso.

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 37

L. 1034/71. VIOLAZIONE DEL GIUDICATO.

Dalla narrativa che precede è evidente l'inottemperanza dell'Amministrazione Provinciale di Benevento alla sentenza TAR Campania, sez. V, n. 1215/04 resa inter partes.

Ed infatti, per effetto del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1215/04, l'Amministrazione Provinciale di Benevento avrebbe dovuto procedere "motu proprio" alla restituzione delle aree apprese e non irreversibilmente trasformate e, comunque, al risarcimento dei danni subiti dall'ing. De Juliis a causa della procedura ablativa de quo.

Il comportamento della P.A. convenuta è stato invece di totale inadempienza rispetto agli obblighi scaturenti dal predetto giudicato, con la conseguente fondatezza della pretesa in questa sede azionata, relativa alla richiesta di ottemperanza alla sentenza TAR Campania n. 1215/04.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 37 L.1034/71 IN CONNESSIONE CON GLI ARTT.33 E 35 D.Lgs. 80/98 E L'ART. 7 DELLA L.N.205/2000.

Con il presente ricorso si propone altresì un'autonoma azione cognitiva con la quale si chiede l'**accertamento** del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni subiti dalle aree di sua proprietà in conseguenza della loro illegittima occupazione e successiva irreversibile trasformazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L. n.205/2000.

Sul punto occorre chiarire che la giurisprudenza prevalente ammette la possibilità di esperire un ricorso cumulativo contenente **sia** la richiesta di esecuzione del giudicato **che** la domanda risarcitoria.

Di tale avviso, in primis, è codesto On.le TAR Campania che, con sentenza n. 4485 del 4.10.01 resa *inter partes*, ha ritenuto che

"deve ritenersi ammissibile una domanda di risarcimento danni per lesione di interessi legittimi proposta con ricorso per ottemperanza cumulativamente con la domanda alternativa di esecuzione del giudicato (nella specie, a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza che ha annullato l'aggiudicazione di un appalto); invero, la inestricabile connessione fra le due domande e la logica precedenza di quella relativa all'esecuzione in forma specifica impongono di ritenere che solo il giudice dell'ottemperanza, con i suoi ampi poteri di cognizione anche nel merito, sia in grado di sciogliere l'alternativa tra la via ripristinatoria dell'esecuzione in forma specifica - se ancora possibile - e quella risarcitoria per equivalente, nel caso in cui la prosecuzione dell'azione amministrativa abbia ormai impedito la prima strada".

Del medesimo avviso sono anche le più recenti pronunce del Consiglio di Stato secondo cui: *"E' da ritenere ammissibile un ricorso cumulativo contenente sia la richiesta di esecuzione del giudicato sia la domanda risarcitoria a condizione che, in applicazione del principio di conservazione e di conversione degli atti processuali, sussistano i presupposti di contenuto e forma previsti per un'ordinaria azione cognitoria, quale quella risarcitoria"* (Consiglio di Stato, sez. VI n. 3332 del 18.6.2002).

Ancora si legga Consiglio di Stato, sez. V, 25.2.2003 n. 1077: *"Con la nuova formulazione dell'articolo 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotta dall'articolo 7, comma 1, lettera c, della legge 21 luglio 2000, n. 205, **la funzione del processo di ottemperanza, di realizzare l'assetto degli in-***

teressi delineato dalla pronuncia irrevocabile di annullamento del provvedimento amministrativo illegittimo, è stata arricchita e completata dal potere attribuito al giudice amministrativo di condannare l'amministrazione al risarcimento del danno, sia attraverso reintegrazione in forma specifica, che per equivalente. Conseguentemente, l'eventuale impossibilità di realizzare puntualmente il giudicato, per effetto di eventuali sopravvenienze di fatto o di diritto, non determina l'impossibilità in sede di ottemperanza di ristorare, sia pur per equivalente, il pregiudizio patrimoniale che è derivato dal provvedimento annullato".

Con tale ultima decisione il Consiglio di Stato ha ritenuto che la circostanza che l'Amministrazione non abbia più nella sua disponibilità giuridica il bene della vita cui aspira il ricorrente non determina, di per sé sola, l'estinzione del giudizio per l'esecuzione del giudicato per sopravvenuta mancanza dell'oggetto del giudizio stesso, **tenuto conto del fatto che il giudice dell'ottemperanza ha ormai anche il potere di condannare l'amministrazione al risarcimento del danno, sia attraverso reintegrazione in forma specifica, che per equivalente.**

Dalla applicazione dei siffatti principi al caso di specie, discende la evidente ammissibilità dell'azione risarcitoria proposta in questa sede unitamente al ricorso in ottemperanza.

Per l'effetto, il ricorrente ha diritto ad ottenere la restituzione delle aree illegittimamente occupate dall'Amministrazione Provinciale di Benevento e non irreversibilmente trasformate, nonché a vedere ristorato per equivalente il pregiudizio patrimoniale che

AVVOCATO GIOVANNA FUCCI

Via Angelo Mazzoni n. 19 - 82100 - BENEVENTO

☎ e 📠 0824/357276 - 372285 - 312582 • ✉ giovannafucci@lawyers.it

cagionatogli dalla illegittima procedura ablativa posta in essere dalla P.A. e, segnatamente, al risarcimento dei danni subiti dalla sua proprietà a causa della parziale realizzazione della S.S. 7 (rione Libertà) alle S.S. 88 e 212 in prolungamento della Tangenziale Sud di Benevento.

In ordine alla quantificazione del danno in parola, si osserva che il danno per la illegittima occupazione dell'immobile deve essere commisurato in misura percentuale al saggio degli interessi legali via via vigenti dalla data di immissione in possesso fino alla data della irreversibile trasformazione, mentre quello per la irreversibile trasformazione andrà commisurato ad un importo pari al valore di mercato della porzione dell'area occupata alla data di ultimazione dei lavori, (in tal senso si legga la sentenza di Codesto On.le TAR, V sezione, 26/10/ 2004 n. 15428), maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria (in tal senso, Consiglio di Stato, V sezione, sentenza 18/3/2002 n. 1562).

In ogni caso, ai fini della determinazione del valore delle aree oggetto di causa, si esibisce copia della consulenza tecnica d'ufficio resa nel giudizio tra l'ing. De Juliis e l'Amministrazione Provinciale di Benevento proposto dall'attuale ricorrente innanzi al Tribunale di Benevento ed avente ad oggetto la richiesta del De Juliis di pagamento dell'indennità di occupazione delle aree occupate in forza del decreto di occupazione della Prefettura di Benevento n.8331/1975.

Ebbene nel citato elaborato peritale si da atto dell'avvenuta occupazione di circa 9.400 mq. della proprietà del ricorrente (a

fronte dei 8.870 mq. di cui al citato decreto n.8331/1975), il C.T.U., individuava il valore delle aree de quo, all'aprile 1976, di £.12.000/mq. (€6,20/mq.), con la conseguenza che il valore complessivo dell'area occupata era pari a £.112.800.000 (€58.256,34).

III. In via istruttoria, anche per gli effetti degli artt. 33-35 D.Lgs. n. 80/1998 e art. 7 Legge 205/2000, voglia l'On.le TAR adito disporre consulenza tecnica di ufficio volta alla quantificazione del danno scaturente in capo alla ricorrente per effetto della illegittima occupazione ed irreversibile trasformazione delle aree di sua proprietà, meglio precisato sub II.

Voglia, altresì, l'On.le TAR adito acquisire copia degli atti dall'Amministrazione Provinciale di Benevento in ordine all'eventuale esecuzione del giudicato e comunque copia degli atti posti in essere con riferimento alla gara in questione.


P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del presente ricorso, l'esecuzione della sentenza TAR Campania - Napoli, V. sezione, n. 1215 del 2/2/2004, passata in giudicato addì 1/6/2004, resa *inter partes*, anche a mezzo di nomina di Commissario ad acta, con conseguente condanna dell'Amministrazione Provinciale di Benevento al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente a causa della illegittima occupazione ed irreversibile trasformazione delle aree di sua proprietà, danni da quantificarsi a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio di cui si chiede sin d'ora l'ammissione ai sensi dell'art.1 della L.n.205/2000.


Conseguenze di legge in ordine alle spese di giustizia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 co. 5 L. 23 dicembre 1999 n. 488, si dichiara che il valore del procedimento è indeterminabile.

Avv. Andrea Abbamonte



Avv. Giovanna Fucci



Relata di Notifica

L'anno 2005 il giorno **- 9 FEB. 2005** del mese di febbraio, a richiesta del ricorrente e dell'avv. Andrea Abbamonte n.q. e con il domicilio indicati in epigrafe, io sottoscritto Aiut. Uff. Giud. Addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Benevento ho notificato l'atto che precede, debitamente sottoscritto, mediante consegna di copia conforme al suo originale a:

1. Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del Presidente p.t. dom.to per la carica presso la sede in Benevento alla Rocca dei Rettori

A MANI DI *Sforza Rosanna*
IMPIEGATO, IVV ADDETTO, INCARICATO

ALLA RICEZIONE ATTI
[Signature] - 9 FEB. 2005

TRIBUNALE DI BENEVENTO
VIA G. GALILEO
Ufficio Giudiziario (B3)
[Signature]

PER COPIA CONFORME
Napoli, il 28 FEB. 2005

Il Direttore di Sezione
[Signature]